

proposta di legge n. 217
a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti, Traversini
presentata in data 19 giugno 2012

INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DELL'EDUCAZIONE STRADALE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza stradale che rappresenta da tempo un fine condiviso delle politiche comunitarie e dei singoli stati membri, data la dimensione sociale ed economica degli incidenti stradali, che in Europa mediamente risultano essere almeno 1,3 milioni ogni anno, con 40mila decessi e 1,7 milioni di feriti, con un costo economico stimato in 160 miliardi di euro.

Nella sola regione Marche gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato la morte di 109 persone e il ferimento di altre 9.864.

Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica, per l'alto numero di morti e di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono quindi anche elevati costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e i sistemi sanitari di tutti i Paesi.

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi fattori umani, come aggressività, status sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, deficit della vista, uso di sostanze psicotrope, stress, affaticamento, uso di telefoni cellulari alla guida, mancato rispetto delle norme del codice della strada. Il rischio può aumentare anche in caso di cattivo uso (o totale mancanza) dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente urbano.

Per combattere l'impatto derivante dagli incidenti stradali, l'Oms e le istituzioni sanitarie dei diversi Paesi puntano sulla prevenzione. Affinché i programmi di prevenzione possano essere efficaci è necessario innanzitutto informare tutti gli attori coinvolti, dagli operatori sanitari alle autoscuole, dalle famiglie alle scuole, per favorire la consapevolezza dei rischi derivanti da comportamenti sbagliati e per mettere a punto azioni preventive coordinate e attuabili.

La stessa Oms incoraggia i Paesi a pianificare una strategia multisettoriale per la sicurezza stradale, che prenda in considerazione le necessità di ognuno. L'attività di prevenzione deve essere allo stesso tempo ambiziosa e realistica e deve essere seguita da piani di azione nazionali e da specifici progetti di intervento.

Anche la Commissione europea ha promosso un Programma per la sicurezza stradale che prevede di dimezzare le vittime degli incidenti stradali nei prossimi anni. La Commissione individua alcuni settori di intervento principali: incoraggiare gli utenti della strada ad assumere un comportamento più responsabile, rendere i veicoli più sicuri grazie a innovazioni tecnologiche, migliorare le infrastrutture stradali attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Importanti anche la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle lesioni fisiche dovute agli incidenti stradali.

La costituzione di una cultura tecnica della sicurezza stradale, la concertazione interistituzionale, lo sviluppo di azioni e misure integrate che utilizzano strumenti e competenze di diversi settori sono strettamente connessi e costituiscono pertanto i fattori chiave della strategia di sicurezza stradale per ridurre il fenomeno dell'incidentalità stradale nella regione Marche.

La proposta di legge è composta da 7 articoli. L'articolo 1 è dedicato ai principi generali.

L'articolo 2 definisce le politiche regionali per migliorare la sicurezza stradale e assume particolare rilevanza gli ambiti di intervento e la metodologia.

Gli articoli 3 e 4 riguarda gli interventi regionali, mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, diretti alla realizzazione di progetti nel campo della sicurezza stradale.

L'articolo 5, in particolare, prevede l'istituzione da parte della Regione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale attraverso la partecipazione di organismi di rappresentanza.

L'articolo 6 disciplina l'attività del CORECOM in materia di sicurezza stradale con modalità e programmi annuali.

Da ultimo l'articolo 7 è dedicato alla norma finanziaria.

Art.1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute di cui all'articolo 117 della Costituzione e per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale ed alla riduzione dei morti e dei feriti per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione Europea ed in coerenza con le direttive del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 32 della legge 144/1999, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.

Art.2
(Politiche regionali per la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Marche attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo, quale criterio di assegnazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l'innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.

2. Le politiche di cui al comma 1 intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) infrastrutturale;
- b) della mobilità pubblica;
- c) sanitario;
- d) educativo e formativo;
- e) informativo-comunicativo;
- f) assistenziale.

3. La strategia di cui al comma 2 trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatici:

- a) nel piano regionale della mobilità e della logistica, in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l'implementazione degli strumenti per il loro monitoraggio;
- b) nel Piano socio-sanitario regionale 2012/2014;
- c) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa, di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n.8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni CORECOM) in ordine all'informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione

atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità nelle Marche.

Art.3
(Interventi)

1. La Regione sostiene i progetti presentati da soggetti pubblici e privati, orientati a:

- a) formare ed aggiornare professionalmente i tecnici delle pubbliche amministrazioni impiegati nella programmazione, progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della segnaletica, nonché nella regolazione e nella gestione del traffico e dei trasporti;
- b) predisporre corsi di istruzione e di aggiornamento sulla sicurezza e sull'educazione stradale per il personale docente e gli allievi delle scuole;
- c) predisporre pubblicazioni, manuali interattivi e prodotti multimediali per l'educazione stradale nelle scuole;
- d) individuare ed attuare strategie per la diffusione tra i giovani delle norme di sicurezza nella circolazione pedonale e veicolare in genere;
- e) incentivare attività didattiche integrative e di sperimentazione, indagini, seminari, dibattiti ed ogni altra attività utile ad una capillare diffusione della cultura della sicurezza stradale;
- f) dotare le istituzioni di materiale bibliografico e di ogni altro sussidio di uso collettivo;
- g) individuare e sperimentare nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva;
- h) raccogliere ed analizzare informazioni relative all'incidentalità, ai fattori umani di rischio, ed alle concause;
- i) individuare nuovi criteri ed indirizzi per la pianificazione e la programmazione nel campo della sicurezza stradale;
- j) incentivare il confronto e la verifica di interventi sperimentali attuati in Italia ed all'estero;
- k) predisporre campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese ed ai cittadini;
- l) rimuovere le barriere architettoniche e migliorare la fruibilità e la sicurezza della rete viaria e pedonale, urbana ed extra-urbana, per i cittadini portatori di handicap, contribuendo ad innalzare la qualità della vita e dei servizi loro erogati;
- m) ridurre l'impatto ambientale dei veicoli circolanti, favorendo mezzi di trasporto pubblico e privato eco-compatibili.

Art. 4*(Soggetti destinatari)*

1. Possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 3, i soggetti pubblici e privati che operano nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale di provata capacità tecnica, economico e finanziaria.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5*(Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale)*

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischio, dell'evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale nelle Marche, è costituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, quale organo di consulenza permanente dell'Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.

2. Compito dell'Osservatorio è di coadiuvare l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all'articolo 2, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà marchigiana.

3. L'Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminari e di incontro con la collettività, finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro, nonché la cultura della sicurezza stradale.

4. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a) l'assessore regionale con delega in materia di infrastrutture e trasporti;
- b) l'assessore regionale con delega in materia di tutela della salute;
- c) l'assessore regionale con delega in materia di politiche educative e formative;
- d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- e) un rappresentante dei Comuni ed un rappresentante delle Province della regione Marche

- indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM);
 - g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, di cui alla l.r. 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dall'Assemblea legislativa;
 - i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle Università degli studi delle Marche, esperti in materie attinenti alle attività dell'Osservatorio;
 - j) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per le Marche;
 - k) un rappresentante della direzione regionale dell'ACI.

5. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le Università degli studi marchigiane, la direzione regionale dell'ACI e il MIUR - Ufficio scolastico regionale per le Marche, al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, e per la partecipazione all'Osservatorio dei medesimi soggetti ai sensi del comma 4.

6. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'Osservatorio è presieduto da uno degli assessori di cui al comma 4, lettere a), b), c), designato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

8. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio con le modalità previste per i dirigenti regionali.

9. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale che ne individua le strutture di supporto.

10. La costituzione di strutture di supporto all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art.6

(Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale)

1. Nell'ambito dell'attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 8/2001 svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finaliz-

zati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB 42703 e 42704 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).